

Il quadro

L'IMPATTO DELLE MODIFICHE

Il decreto crescita riscrive la mini-Ires e ripristina il superammortamento

Semplificato il bonus che ora premierà chi lascia gli utili in azienda

Giacomo Albano

■ Ritorno del superammortamento per gli acquisti di beni materiali strumentali effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 e revisione della mini-Ires. Sono alcune delle novità fiscali di maggiore impatto per le imprese contenute nel decreto crescita (Dl 34/2019 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 30 aprile 2019). Novità, peraltro, relative in quanto nel primo caso si tratta della reintroduzione di un'agevolazione già esistente, e venuta meno dal 1° gennaio di quest'anno, nel secondo caso si tratta della correzione di un incentivo appena introdotto, la mini-Ires, prevista dalla legge di Bilancio e completamente riscritta prima ancora della sua entrata in vigore per le criticità legate alla sua applicazione.

Sicuramente il nuovo meccanismo della mini-Ires - che prevede la riduzione dell'aliquota sugli utili reinvestiti al 22,5% per il 2019, per poi scendere al 21,5% al 2020 e 2021 e al 20,5% al 2022 - è più lineare del precedente, basandosi sull'applicazione di un'aliquota ridotta sugli utili non distribuiti e nei limiti dell'incremento del patrimonio netto rispetto al 31 dicembre 2018. Di

fatto un incentivo alla patrimonializzazione delle imprese, che ricorda in qualche modo la Dit, il bonus precursore dell'Ace, ma con un differenziale di aliquota limitato.

La finalità di agevolare la capitalizzazione delle imprese ispira anche la disposizione dell'articolo 21, che estende il meccanismo della Sabatini ai finanziamenti bancari concessi alle micro, piccole e medio imprese per l'attuazione di programmi di investimento. Il contributo consiste nella corresponsione di un interesse convenzionale in misura pari al 5% per le micro e piccole imprese e al 3,575% per le medie imprese. A fronte del contributo i soci dovranno sottoscrivere aumenti di capitale da versare in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento bancario.

Sempre nell'ottica di favorire la crescita dimensionale delle imprese, incentivando le aggregazioni aziendali, il decreto ripropone il bonus aggregazioni. Il beneficio consente di ottenere il riconoscimento fiscale gratuito, entro il limite di 5 milioni, del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione e dei maggiori valori iscritti dalla società conferitaria in caso di conferimento di azienda. Per fruire dell'agevolazione è richiesto che le imprese partecipanti all'operazione di aggregazione siano tra loro indipendenti, mentre non sono previsti limiti dimensionali. L'agevolazione è di natura temporanea, riguardando le operazioni realizzate fino al 31 dicembre 2022.

Molto attese le modifiche alla disciplina del patent box, con cui il legisla-

tore prende atto dell'incapacità dell'amministrazione finanziaria di gestire le procedure di ruling e consente alle imprese di determinare autonomamente il reddito agevolabile da patent box, anche per le procedure in corso. La modifica potrebbe dare nuovo impulso all'incentivo sui redditi da beni immateriali, anche grazie al regime di *penalty protection* garantito in caso di predisposizione di un set documentale secondo gli standard previsti da un provvedimento delle Entrate. A fronte della semplificazione, peraltro, il beneficio annuale è ripartito in tre quote annuali.

Debutta, poi, anche un credito d'imposta al 30% fino a un massimo di 60mila euro per la partecipazione di Pmi a fiere internazionali.

Sul fronte investimenti, oltre al ritorno del superammortamento, va registrato un rafforzamento della nuova Sabatini, con incremento del tetto massimo di spesa ammissibile da due a quattro milioni di euro e semplificazione dell'iter per l'incasso del contributo. Istituita poi una forma di garanzia statale per i finanziamenti concessi alle medie imprese per finanziare investimenti di lungo periodo e vengono introdotte norme di semplificazione per la gestione del fondo di garanzia per le Pmi.

Significative, infine, le misure in materia di cartolarizzazioni, con interventi per ampliare l'operatività dei veicoli di cartolarizzazione e disciplinare, anche fiscalmente, l'operatività delle Reoco (Real estate owned companies).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL VOCABOLARIO DELLE MISURE IN CAMPO**A****AMMORTAMENTI**

● Ritorna il superammortamento per gli acquisti di beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019; il bonus è esteso fino al 30 giugno 2020 in presenza di ordini vincolanti e acconti minimi del 20% effettuati entro la fine del 2019.

La maggiorazione degli ammortamenti e dei canoni di leasing per imprese e professionisti è stata parialmente reintrodotta un tetto massimo di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili. In caso di investimenti di ammontare superiore al limite massimo agevolabile, l'impresa dovrebbe essere libera di decidere a quali cespiti imputare la maggiorazione. Restano fuori dal beneficio gli investimenti realizzati nel primo trimestre 2019, mentre i beni consegnati dal 1° aprile dovrebbero restare agevolabili pur in presenza di ordini vincolanti e acconti superiori al 20% nei primi tre mesi del 2019. Viene da ultimo confermata l'esclusione dei veicoli ed altri mezzi di trasporto, anche se strumentali all'attività propria dell'impresa.

B**BONUS AGGREGAZIONI**

● Viene reintrodotta il bonus aggregazioni, istituito già noto nel nostro ordinamento, con l'obiettivo di incentivare le operazioni di aggregazione aziendali. Il beneficio consente di ottenere il riconoscimento fiscale gratuito, entro il limite di 5 milioni, del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione e dei maggiori valori iscritti dalla società conferitaria in caso di conferimento di azienda. L'agevolazione è di natura temporanea, riguardando le operazioni realizzate dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2022. Per fruire dell'agevolazione è richiesto che le imprese partecipanti all'operazione di aggregazione:

- siano operative da almeno due anni;
 - non facciano parte dello stesso gruppo societario;
 - non siano legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20%;
 - non siano controllate, neanche indirettamente, dallo stesso soggetto.
- Tali requisiti devono sussistere al momento in cui viene posta in essere l'operazione e ininterrottamente nel corso dei due anni precedenti. Non sono previsti limiti dimensionali.

D**DEDUZIONE IMU**

● Il decreto crescita interviene sulla

deducibilità dell'imposta comunale ai fini del reddito d'impresa (e di lavoro autonomo), incrementando gradualmente la percentuale di deducibilità al 50% nel 2019, al 60% nel 2020 e 2021 e al 70% a decorrere dal 2022. L'intervento segue di pochi mesi quanto previsto dalla legge di Bilancio che ha raddoppiato, dal 20% al 40%, la quota d'imposta deducibile.

La deducibilità riguarda l'imposta riferibile ai soli fabbricati strumentali, così come definiti nell'articolo 43 del Tuir. Per quanto riguarda le imprese, sono inclusi sia gli immobili strumentali per natura (categorie catastali A-10, B, C, D ed E) che quelli strumentali per destinazione.

Per i lavoratori autonomi, i fabbricati strumentali sono solo quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività professionale.

DEFINIZIONE AGEVOLATA

● Viene riproposta la rottamazione delle ingiunzioni dei ruoli di pagamento per gli enti territoriali che non si sono avvalsi dell'agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Equitalia) per la riscossione coattiva, ma hanno proceduto in proprio o tramite concessionari privati. Il Dl 119/2018, nel disciplinare la rottamazione ter, non aveva infatti considerato gli enti che non si avvalgono dell'agente della riscossione. Per questi la definizione dipende da una scelta dell'ente, che ha 60 giorni di tempo per approvare il relativo regolamento (il termine scade il 1° luglio perché il 30 giugno cade di domenica). Sono interessate le ingiunzioni notificate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Alla normativa locale è demandato il compito di disciplinare gli aspetti applicativi della sanatoria, quali ad esempio il termine per la presentazione della domanda e il numero delle rate, comunque da pagare entro settembre 2021.

F**FIERE ALL'ESTERO**

● Viene istituito un credito d'imposta del 30% delle spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, fino ad un massimo di 60mila euro. Il credito, che spetta solo per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, è ripartito in tre rate annuali.

FORFETTARI

● Anche i contribuenti che applicano il regime forfettario devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La novità

Le strategie. Il tempo perso e la necessità di uno shock

Interventi più mirati per lo sviluppo

► Continua da pagina 1

■ Sul fronte del rafforzamento patrimoniale delle imprese, considerata l'estrema urgenza di una scossa, non si comprende per quale motivo si sia perso tempo prezioso devalutando l'Ace che aveva portato qualche risultato in questa direzione. Tradurre in numeri gli effetti del decreto crescita è un'operazione senz'altro complessa per le numerose variabili dell'effetto leva auspicato, ma il tentativo di allargare la portata degli incentivi a numerosi settori rischia di disperdere le già esigue risorse e di non centrare gli obiettivi di favorire lo sviluppo del settore produttivo, far ripartire gli investimenti e ridurre la pressione fiscale.

Anche le norme del Dl 34/2019 per favorire l'aggregazione tra imprese e lo snellimento di alcune procedure

burocratiche possono dare un contributo positivo ma non ci sono garanzie circa i risultati che potranno generare sul fronte della capacità produttiva. Si continua ad incentivare l'afflusso di gettito nelle casse dello Stato con misure di "saldo e stralcio" e con rottamazioni ma non si trovano contributi per alzare il tiro sulla lotta all'evasione fiscale che in tempi prelettorali non fa crescere i consensi.

L'impatto sulla crescita e sull'occupazione giovanile rischia di essere molto basso, in mancanza di una strategia sugli investimenti industriali e sui redditi più bassi dei salariati. Ci si è dimenticati che siamo fra i paesi al mondo in cui è più alto il cuneo fiscale. In una finanza pubblica che ha poche risorse dare ossigeno alle imprese con l'abbattimento vero della burocrazia non costerebbe nul-

la e avrebbe un impatto molto più forte di una piccola riduzione di imposte. Il paradosso è che il governo non riesce a trovare risorse per finanziare lo sviluppo e alza le barricate su quota 100 che non produce un euro di Pil.

La riflessione di fondo è che la situazione critica della nostra economia avrebbe richiesto misure dall'impatto più forte quali una significativa riduzione dell'Irap e del cuneo fiscale che tanto pesano sulla competitività delle nostre aziende. Le limitate risorse utilizzate fanno ritenere che non si potranno fronteggiare le difficoltà in atto con questo provvedimento e risulterà probabilmente velleitario affidarvi le speranze di far risalire l'indicatore del Pil per evitare di ricorrere a una manovra-bis.

Angelo Cremonese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

introdotta dal decreto crescita ha un effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019. Per le retribuzioni corrisposte da gennaio al 30 aprile 2019, le ritenute dovranno essere operate e versate suddivise in tre tranches di eguale importo, e trattenute sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto, ossia da agosto.

I INCENTIVI ALLA CAPITALIZZAZIONE
● Il meccanismo della nuova Sabatini viene esteso ai finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese - costituite in forma societaria - impegnate in processi di capitalizzazione che intendono attuare programmi di investimento. Il contributo statale è pari all'ammontare complessivo degli interessi su un finanziamento bancario calcolato in via convenzionale in misura pari al 5% per le micro e piccole imprese e al 3,575% per le medie imprese. Il contributo è corrisposto a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere aumenti di capitale da versare in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento bancario. Le modalità attuative dell'incentivo saranno disciplinate da un decreto del Mef.

L LAVORATORI IMPATRIATI
● Vengono potenziati i regimi di favore già previsti per i lavoratori impatriati e per i «cervelli» che rientrano in Italia. Per i primi dal 2020 si incrementa dal 50% al 70% la percentuale di riduzione dell'imponibile, si introducono delle semplificazioni per l'accesso al regime, si rende applicabile la disciplina alle persone che avviano un'attività d'impresa e, in presenza di determinate condizioni, si introducono maggiori agevolazioni per ulteriori cinque periodi d'imposta. Per i docenti e ricercatori («cervelli») che trasferiscono la residenza in Italia dal 2020 si incrementa da 4 a 6 anni il regime di favore, che può essere prolungato fino a 13 anni in presenza di determinate condizioni. Infine viene prevista una norma per superare le contestazioni operate nei confronti dei cervelli rientrati in Italia fino al 2019, ma senza essere stati precedentemente iscritti all'Aire.

M MINIRES
● Viene abrogato, prima ancora della sua applicazione, il complesso mecca-

nismo di riduzione dell'aliquota Ires al 15% previsto dalla legge 205/2018, che viene sostituito dall'introduzione di un'aliquota ridotta sugli utili non distribuiti e nei limiti dell'incremento del patrimonio netto rispetto al 31 dicembre 2018. Di fatto i redditi d'impresa saranno soggetti ad una doppia aliquota: la parte di imponibile corrispondente agli utili destinati a riserve diverse da quelle non disponibili è assoggettata ad Ires con aliquota rispettivamente del 22,5% (2019), del 21,5% (2020 e 2021) e del 20,5% (dal 2022). L'aliquota agevolata è applicabile nei limiti all'incremento del patrimonio netto contabile risultante al termine di ogni esercizio rispetto a quello esistente nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2018. Il calcolo si effettua confrontando gli utili destinati a riserva con l'incremento di patrimonio netto. Quest'ultimosi misura senza considerare il risultato d'esercizio (utile o perdita) e gli utili accantonati a riserva già agevolati in esercizi precedenti. Per il resto, rilevano tutte le poste del patrimonio contabile. Se l'utile destinato a riserva (nei limiti dell'incremento di patrimonio) supera il reddito, tutto l'imponibile sconta l'aliquota agevolata e l'eccedenza non utilizzata sarà riportata a nuovo.

N NUOVA SABATINI
● Ancora modifiche per la Sabatini: viene ampliato il tetto massimo di spesa ammissibile da due a quattro milioni di euro e viene semplificato l'iter per l'incasso del contributo: per importi fino a 100 mila euro, l'erogazione potrà avvenire in un'unica rata (in luogo delle sei precedenti). L'agevolazione si sostanzia nel riconoscimento di un finanziamento/leasing, concesso da banche aderenti alla convenzione Cdp-Abi-Mise, che copre l'importo degli investimenti ammissibili (beni ad uso produttivo), con una durata massima di cinque anni. A fronte dei finanziamenti, le imprese beneficiarie possono fruire di un contributo in conto impianti, a copertura di parte degli interessi a loro carico. Il bonus, per gli investimenti ordinari, è pari ad un interesse convenzionale al tasso del 2,75%. Per gli investimenti in tecnologie digitali (impresa 4.0) la percentuale è incrementata del 30% ed è, pertanto, pari a 3,575 per cento. Con le modifiche introdotte al Dl crescita la spesa ammissibile può arrivare fino a quattro milioni per ciascuna impresa, anche se l'importo viene frazionato in più iniziative di acquisto; grazie a questo aumento le imprese che hanno già



saturato il limite dei due milioni potranno continuare ad accedere alle agevolazioni.

O OPERAZIONI CON SAN MARINO
● Semplificazione nella certificazione delle operazioni attive e passive, per gli operatori economici italiani che hanno rapporti commerciali con San Marino, attraverso la previsione dell'obbligo di fatturazione elettronica analogamente a quanto già previsto per le operazioni realizzate con soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano e con le medesime esclusioni soggettive e oggettive. La concreta attuazione della semplificazione richiede la modifica del Dm del 24 dicembre 1993; che disciplina ai fini Iva i rapporti tra Italia e San Marino.

P PATENT BOX
● A decorrere dal 2019 le imprese possono scegliere di determinare autonomamente il reddito agevolabile da patent box senza dover intraprendere obbligatoriamente il ruling con l'agenzia delle Entrate, che diventa quindi opzionale. In caso di rettifica del reddito agevolabile, non si applicano sanzioni qualora l'impresa consegna la documentazione - predisposta secondo quanto previsto da un futuro provvedimento delle Entrate - per consentire la verifica della corretta determinazione della quota di reddito escluso. Nel caso in cui l'impresa si avvalga della semplificazione, il beneficio è ripartito in tre quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata l'opzione e nelle due successive. La

disciplina opzionale si applica anche per le procedure di ruling in essere qualora non sia stato concluso il relativo accordo. Anche in questo caso la deduzione è ripartita in tre quote di pari importo.

R REOCO
● Viene innovata la normativa in tema di Reoco (Real estate owned companies) prevedendo, tra l'altro, che la società di cartolarizzazione può costituire una pluralità di Reoco e il trasferimento alla Reoco può sempre avvenire mediante cessione in blocco (articolo 58 del Dlgs 385/1993). Sotto il profilo fiscale, agli atti inerenti al trasferimento di beni e diritti alle Reoco si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro ciascuna. Se la Reoco cede gli immobili/diritti immobiliari, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (200 euro ciascuna), a condizione che l'acquirente (impresa) dichiari che intende trasferirli entro 5 anni ovvero che l'acquirente (soggetto privato) dichiari di volersi avvalere dell'agevolazione "prima casa". Alle Reoco che subentrano in contratti di leasing si applica la disciplina fiscale propria delle società di leasing. Pertanto, se la Reoco cede immobili rinvenienti da contratti di leasing risolti per inadempimento dell'utilizzatore si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

S SIS
● Viene prevista l'introduzione delle Sis (società di investimento semplice) nel Testo unico della finanza. Le Sis

GLOSSARIO A CURA DI **Giacomo Albano**

nascono per consentire lo sviluppo del venture capital beneficiando di un regime agevolato a livello regolamentare rispetto alle altre forme di investimento collettivo. La Sis è un gestore costituito in forma di Sicaf (società d'investimento a capitale fisso) che gestisce direttamente il patrimonio raccolto, emette azioni o strumenti finanziari partecipativi riservati a investitori professionali, e deve rispettare le seguenti condizioni:

- avere un patrimonio netto non eccedente 25 milioni di euro;
- avere per oggetto l'investimento diretto del patrimonio raccolto in Pmi non quotate che si trovano nella fase di sperimentazione, costituzione e avvio dell'attività;
- non ricorrere alla leva finanziaria;
- disporre di un capitale sociale pari almeno a quello previsto dal Codice civile per le Spa (50 mila euro).

STRUMENTI FINANZIARI CONVERTIBILI

● Viene esteso in via generalizzata agli strumenti finanziari suscettibili di conversione in azioni, con determinate caratteristiche, il trattamento fiscale già previsto per banche e assicurazioni in relazione agli utili da conversione degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale. Tale disciplina, introdotta dal Dl 138/2011, prevede che non concorrono alla formazione del reddito i maggiori (o minori) valori derivanti dall'insussistenza di passività associate all'attuazione di previsioni contrattuali che governano tali strumenti, diversi da azioni o titoli similari.

V VENDITA TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI

● Viene differita al 1° gennaio 2021 l'efficacia delle previsioni del Dl semplificazioni (Dl 135/18), con cui è stato attribuito il ruolo di soggetti passivi d'imposta alle piattaforme digitali che vendono cellulari, tablet, pc e consolle. Tuttavia, vengono imposti - in capo a tutte le piattaforme digitali e a prescindere dalla tipologia di beni ceduti - obblighi di natura informativa. Entro il mese successivo a ogni trimestre i soggetti passivi che facilitano, attraverso piattaforme digitali, le vendite a distanza di beni importati o di beni già all'interno della Ue dovranno trasmettere una serie di dati per ciascun fornitore. Il primo invio dei dati deve essere effettuato a luglio 2019.